Banche, cessioni singoli asset soggette a Iva

AGENZIA ENTRATE

Per il fisco non si è in presenza di una cessione di ramo d'azienda

Alessandro Germani

La cessione di singoli asset da parte di una banca non si configura come ramo d'azienda ed è pertanto soggetta a Iva.

È questa la risposta 149 di ieri. Alfa è una banca italiana di un gruppo europeo che è in risoluzione ordinaria (*run-off*). Nell'ambito di tale procedura, è prevista la cessione di determinati asset da Alfa a favore della capogruppo Beta e di una branch di Beta. In particolare si tratta del trasferimento di:

- 21 titoli obbligazionari talvolta corredati dei relativi derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di d'interesse, che verranno ceduti al valore netto contabile;
- 12 finanziamenti talvolta corredati dei relativi derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di d'interesse, che verranno ceduti al valore netto contabile;
- 28 derivati stipulati con la clientela nonché dei relativi derivati di copertura (cosiddetti "mirror swaps") stipulati con controparti finanziarie, che verranno ceduti al valore netto contabile;
- una partecipazione che verrà ceduta a valore di mercato realizzando una minusvalenza.

Non è previsto trasferimento né di personale, né di rapporti di collaborazione, di consulenza o simili, né tantomeno di beni materiali o immateriali.

Concordando con la tesi dell'istante, l'Agenzia conferma che non si è in presenza di una cessione di azienda o di ramo d'azienda. A livello Iva mentre le cessioni di questo tipo sono escluse dal campo di applicazione del tributo (articolo 2 comma 3 lettera b), quelle di singoli asset integrano invece cessione di beni ex articolo 2 del Dpr 633/72.

La norma vuole infatti agevolare queste cessioni evitando che sulle stesse gravi l'Iva. Ma diviene allora fondamentale inquadrare i casi in cui si sia in presenza di azienda o ramo d'azienda.

Ciò che rileva è l'organizzazione del complesso aziendale (Cassazione, sezioni unite 5087/2014). Deve trattarsi di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Pertanto negli elementi ceduti deve permanere un residuo di organizzazione, che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (Cassazione 9575/2016). In senso conforme si è espressa anche la Corte di Giustizia europea (causa C-444/10). Non si può dire a priori quanti e quali beni costituiscano l'azienda, perché vanno valutati i legami (risposta n. 466/19).

Per l'Agenzia l'operazione prospettata non riguarda un'azienda o un ramo, in quanto la stessa, considerata nel suo complesso, ha a oggetto una pluralità di elementi patrimoniali isolati. Ciò è avvalorato dall'assenza di personale dipendente e/o collaboratori e consulenti, come pure dall'assenza di beni materiali e immateriali.

Elemento apprezzato dalle Entrate è anche il fatto che l'acquirente stipuli un contratto di servizi con la cedente, a riprova che non si è in presenza di un ramo.

Al tempo stesso anche la cessione della partecipazione non si può configurare come cessione d'azienda (Cgue C-651/11). Si tratta pertanto di cessioni da assoggettare a Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA